

REGOLAMENTO

COMUNALE PER I SERVIZI

FUNEBRI E DEL CIMITERO

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 28 giugno 1969 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 289 del 2 dicembre 1977, n. 289 del 17 dicembre 1984, n. 315 del 22 dicembre 1986, n. 85 del 15 novembre 2001, n. 4 del 23 gennaio 2008, n. 35 del 30 giugno 2008 e n. 18 del 21 maggio 2013.

ARTICOLO 1: Competenza – Carattere del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dal Consiglio comunale, dal Prefetto, dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità giudiziaria, secondo le rispettive competenze di legge.

ARTICOLO 2: Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo ad altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale (vedi art. 47);
- b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricorsi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

ARTICOLO 3: Servizi gratuiti ed a pagamento

I servizi funebri sono gratuiti ed a pagamento.

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d'interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune quindicinale.

Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro (art. 9) nelle forme più semplici.

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa.

ARTICOLO 4: Responsabilità

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perchè siano evitati danni, furti, ecc., come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 5: Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. ... del Regolamento polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;

- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

ARTICOLO 6: Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediatamente rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 7: Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme del Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 8: Chiusura del feretro

La chiusura del feretro deve essere fatta alla presenza del necroforo principale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 9: Feretro gratuito ed a pagamento – Riduzione tariffe per particolari soggetti

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettera a) per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.

La condizione di povertà va definita, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale, ove esistente.

Gli appartenenti alle congregazioni religiose che abbiano una loro casa nel territorio di Vimercate, in ragione della loro missione religiosa ed umanitaria ed in virtù del servizio reso alla comunità vimercatese, pur non rientrando tra le categoria di soggetti di cui all'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni dalla L. 28.2.2001 n. 26, hanno diritto ad ottenere, in caso di richiesta, la riduzione del 40% sull'importo delle tariffe relative ai servizi di inumazione in campo comune ed esumazione.

ARTICOLO 10: Qualità e caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione comune quindicennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro a coda di rondine e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato di scuro;
- b) per inumazione in fossa quarantennale, feretro costruito in legno forte, non superiore ai 4 cm. di spessore, cerchiato o non con bandella di lamiera metallica di larghezza non superiore ai cm. 4, dello spessore non superiore ai mm. 1, collocate a distanza fra loro non inferiore a 40 cm.;
- c) per inumazione in fossa cinquantennale, feretro come al comma precedente, si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione;
- d) per tumulazione in loculo, cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti del presente regolamento di polizia mortuaria;
- e) per salme da trasferire fuori Comune: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente, se però il percorso è inferiore ai 25 km. è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

ARTICOLO 11: Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

ARTICOLO 12: Apparecchi riduttori

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

ARTICOLO 13: Verifica feretri

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa.

ARTICOLO 14: Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La tariffa fissa l'importo relativo.

ARTICOLO 15: Trasporto feretri

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

ARTICOLO 16: Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della Legge 15 ottobre 1925, n. 2578.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alle abitazioni.

E' istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo fissato in tariffa: questo è dovuto quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o da altro Comune, senza lo svolgimento in loco del funerale, quindi senza impiego del servizio proprio del Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo trasporto – carro, personale – non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali e ceneri.

ARTICOLO 17: Eccezioni al diritto di esclusiva

Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privata.

ARTICOLO 18: Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc., il corteo, a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento e con l'itinerario più breve al cimitero, e dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Se il funerale è solamente civile, il Sindaco può stabilire il posto ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.

Lo stesso tipo di vettura è impiegata in tutto il percorso.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 19: Trasporti gratuiti ed a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti ed a pagamento.

Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito con la vettura più semplice o comune.

Sono considerate povere le persone di cui al precedente art. 9.

Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta.

ARTICOLO 20: Categorie e classi di vetture

Le vetture per trasporti funebri sono di due uniche categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 12 anni, corrispondenti al tipo approvato dall'Amministrazione.

I diritti relativi risultano dalla tariffa.

ARTICOLO 21: Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

ARTICOLO 22: Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno della abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo o subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ARTICOLO 23: Manutenzione delle vetture

Le vetture, comprese quelle di cui all'art. 20, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale Sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione: devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Ufficiale Sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

ARTICOLO 24: Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ARTICOLO 25: Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

ARTICOLO 26: Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro. Si applica anche per tali trasporti quanto disposto all'art. 10.

ARTICOLO 27: Obbligatorietà del servizio – Sepolture

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune (cimiteri: capoluogo, frazioni Oreno, Ruginello e Velasca).

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali, distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 12 anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 47, 52 e 88 del Regolamento di polizia mortuaria; compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 28: Ammissione nel cimitero

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

ARTICOLO 29: Ammissione nel reparto nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita ed i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.

Per questi ultimi pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1 del Regolamento, si fa obbligo della consegna per l'inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici che fossero consegnati dagli ospedali.

ARTICOLO 30: Sepolture comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 15 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni quindicennali, per maggior durata o per maggior distinzione.

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 68 e 71 del Regolamento di polizia mortuaria e di esse si dice all'art. 32.

ARTICOLO 31: Sepolture per inumazione per tumulazione

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse: esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

In ogni caso salva l'eccezione di cui al precedente art. 53 del Regolamento ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

ARTICOLO 32:

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo per 30 anni, dalla data di concessione, di loculi interrati a due posti sovrapposti con vestibolo (con accesso esterno mediante botola);
- b) nell'uso temporaneo, per 30 anni, dalla data di concessione, di loculi interrati a due posti sovrapposti senza vestibolo;
- c) nell'uso temporaneo, per 30 anni, dalla data di concessione, di area per l'inserimento di due loculi interrati sovrapposti senza vestibolo limitatamente agli spazi esistenti;
- d) nell'uso temporaneo, per 30 anni, dalla data di concessione, di loculi ipogei od epigei disposti a colombario (in gallerie, portici od in costruzioni monolitiche all'aperto) predisposti dal Comune;
- e) nell'uso temporaneo, per 30 anni, di cellette-ossario, predisposte dal Comune per la custodia dei resti e delle ceneri;
- f) nell'uso temporaneo, per 99 anni, di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia, consistente in cappella avente o non avente camera sotterranea, nel rispetto delle disposizioni degli uffici competenti.

ARTICOLO 32/B:

Qualora, nel caso di tumulazioni doppie in tombe a scadenza uno dei due posti venga occupato dopo il decimo anno dall'assegnazione, la concessione iniziale potrà essere prorogata fino al raggiungimento dei vent'anni dalla morte, previa corresponsione di una tariffa pari al 40% della tariffa della concessione in vigore.

ARTICOLO 33:

Tutte le sepolture private a scadenza potranno essere rinnovate, al termine della concessione, una sola volta, per 20 anni, previa corresponsione al Comune di una nuova tassa di concessione pari a quella indicata dall'apposita tariffa in atto alla data di scadenza della concessione della quale viene chiesto il rinnovo.

La concessione degli ossari potrà essere rinnovata, anche per più volte, per 20 anni, previa corresponsione al Comune di una nuova tassa di concessione pari al 70% della tariffa in atto alla data di scadenza della concessione della quale viene chiesto il rinnovo.

Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute, fermo restando che il rinnovo decorre a tutti gli effetti, dalla scadenza della concessione originaria.

ARTICOLO 34:

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette-ossario (1) della durata di 50 anni (art. 32, lett. d) e rientrano nelle concessioni di cui all'art. 33 (per la possibilità di rinnovo).

Di massima la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza del periodo di sepoltura.

E' consentita la sepoltura abbinata, in uno stesso loculo, ed in una stessa fossa, per le concessioni contemplate nell'art. 32, lett. a), b), c) di un feretro e di due cassette-ossario.

In questo caso sarà corrisposta al Comune, in aggiunta alla tariffa normale per la sepoltura della salma, la tariffa minima prevista per le cellette-ossario di cui all'art. 32, lett. d); la durata di quest'ultima concessione sarà però limitata a quella del posto o loculo nel quale la cassetta-ossario è stata tumulata od inumata ed avranno sempre valore le disposizioni contenute nell'art. 33 per il rinnovo delle concessioni.

(1) *La Giunta comunale, con deliberazione n. 185 del 27.4.1998, ha autorizzato l'Ufficio Anagrafe ad accogliere le richieste di acquisto di un ossario per il posizionamento di due urne cinerarie al costo di un ossario doppio pari a £. 470.000.=.*

ARTICOLO 35: Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dall'inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art. 32.

Le predette esumazioni sono regolate secondo le esigenze e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, possono essere trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ARTICOLO 36: Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data di seppellimento.

ARTICOLO 37: Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate. I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione o dell'estumulazione alla scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso Spazio Città – Ufficio Cimiteri.

Nel caso in cui, decorso un anno dalla scadenza della sepoltura, vi sia disinteresse familiare, il Comune procederà d'ufficio all'estumulazione e i resti se mineralizzati verranno collocati nell'ossario comune, se indecomposti verranno trasferiti in campo comune indecomposti o cremati.

ARTICOLO 38: Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale Sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della sezione vigilanza urbana.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 10, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli articoli 61 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 39: Estumulazione

I defunti tumulati in loculo o in tumulo si devono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze e si possono estumulare in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari con autorizzazione del sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. I defunti che alla scadenza ordinaria risultano indecomposti possono essere: a) trasferiti in campo comune indecomposti; b) cremati; c) rimanere nel loculo o nel tumulo che dovrà essere rinnovato così come previsto dall'art. 33. I defunti che alla scadenza risultano mineralizzati devono trovare collocazione in altro posto (ossario comune o ossari in concessione). Il costo di tutte le operazioni è a carico dei familiari.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ARTICOLO 40: Esumazioni gratuite ed a pagamento ed estumulazioni a pagamento

Le esumazioni ordinarie dovute alla normale rotazione dei campi sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni straordinarie, su richiesta dei familiari, sono sottoposte al pagamento della tariffa in vigore. Il costo per l'eventuale spostamento del monumento e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta derivante dall'esumazione sarà a completo carico del richiedente.

Le estumulazioni, eventualmente seguite da traslazione, sono sottoposte al pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta. Il costo per lo spostamento del monumento e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta derivante dall'estumulazione sarà a completo carico del richiedente.

A seguito di esumazioni ed estumulazioni, rimangono a totale carico del richiedente le eventuali spese ed oneri derivanti dall'involontaria manomissione di monumenti, lapidi, cippi, ornamenti o alterazioni dovute a lavori di sterro ecc.

I posti liberati a seguito di trasferimento del defunto o dei resti in altra sepoltura, rientreranno nella piena disponibilità del Comune e potranno essere riassegnati.

Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria è dovuta la tariffa in vigore all'atto della richiesta, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione o di estumulazione straordinaria all'Autorità Giudiziaria

ARTICOLO 41: Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore ed i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni devono dall'interratore essere consegnati all'ufficio dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato dell'esumazione costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 42: Concetto e limiti della concessione

Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune o sua area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile nè alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata una limitata cessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali, temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Solo nel caso di rinuncia del posto a disposizione nominativo nelle tombe è possibile che il posto stesso possa essere occupato per un'altra salma, previa corresponsione della tariffa in vigore.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio. La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta: a revoca per esigenze di pubblico interesse, a decadenza, a rinuncia.

ARTICOLO 43: Concessionari – Doveri generali

Le sepolture private possono essere concesse, alle tariffe attuali:

- ai residenti in Vimercate o già residenti nel Comune che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lunga degenza;
- ai defunti non residenti che abbiano parenti o affini fino al secondo grado residenti a Vimercate;
- ai defunti non più residenti ma che abbiano risieduto in Vimercate per almeno 25 anni

Per i defunti che non sono compresi nei casi di cui sopra, le tariffe delle concessioni cimiteriali si intendono raddoppiate.

La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta ed è conservata, subordinatamente all'osservanza da parte del Concessionario delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, se stipulato. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione.

Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale comporterà estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto di concessione.

ARTICOLO 44: Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

ARTICOLO 45: Modalità di concessione

La sepoltura a scadenza nei vari tipi di cui all'art. 32 può concedersi solo a decesso della persona a cui è destinata, è assegnata per ordine progressivo ed è dovuta la tariffa in vigore ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione. In particolare per i loculi l'assegnazione avviene procedendo in senso verticale dal loculo in basso verso quello in alto. A completamento della colonna si passerà a quella successiva nel rispetto del medesimo criterio, fino al totale esaurimento della campata. In deroga all'assegnazione in ordine progressivo ma, sempre all'interno della campata in uso, potranno essere direttamente assegnati loculi situati nelle file più basse (prima e seconda), qualora il coniuge o il convivente superstite, indipendentemente dal sesso, residente nel Comune di Vimercate o un parente in linea retta di primo grado o in linea collaterale di secondo grado rispetto al defunto, residente nel Comune di Vimercate, sia portatore di handicap con impossibilità di deambulazione, ovvero di invalidità tale da impedire l'uso delle scalette adibite all'accesso dei loculi alti. Tale inabilità fisica dovrà essere documentata da apposita certificazione medica rilasciata dalla Commissione Sanitaria – invalidi civili dell'A.S.L. e potrà essere accolta limitatamente ai seguenti casi:

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi e con eventuale correzione;
- cieco assoluto;
- invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Su specifica richiesta del concessionario sarà possibile assegnare loculi situati nelle file più basse (prima e seconda), esclusivamente all'interno della campata in uso, previo pagamento della tariffa in vigore maggiorata del 60%.

I loculi possono essere concessi, a favore di persone in vita nei seguenti casi:

a) quando il richiedente, di età superiore agli 80 anni, residente nel Comune di Vimercate, dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 2° grado di parentela viventi; in questo caso potrà essere dato in concessione esclusivamente un loculo liberato a seguito di estumulazione;

b) quando, al momento del decesso, il coniuge o il convivente indipendentemente dal sesso, del defunto sia ancora in vita, residente nel Comune di Vimercate e abbia superato l'ottantesimo anno di età;

c) quando, al momento del decesso, un parente in linea retta di primo grado o collaterale di secondo grado rispetto al defunto, sia ancora in vita, residente nel Comune di Vimercate, abbia superato l'ottantesimo anno di età e dimostri di non avere coniuge e di aver convissuto con il defunto per almeno 25 anni.

Nei casi di cui ai punti b) e c) la concessione avrà per oggetto due loculi attigui in senso verticale ad esclusione dell'ultima fila.

Su specifica richiesta del concessionario sarà possibile assegnare il loculo affiancato e in tal caso sarà dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione maggiorata del 40%; il periodo di durata decorrerà dalla data della concessione.

L'assegnazione delle cellette-ossario seguirà il criterio sopra specificato per i loculi precisando che per file più basse si intendono: la prima, la seconda e la terza.

Possono essere concessi due ossari, uno occupato con dei resti ossei e l'altro tenuto a disposizione per il coniuge o convivente, indipendentemente dal sesso, già deceduto o ancora vivente ultraottantenne e residente nel Comune di Vimercate che intende farsi cremare.

Qualora uno dei due coniugi o conviventi, indipendentemente dal sesso, venga cremato e l'altro sia ancora in vita, abbia superato l'ottantesimo anno di età e sia residente nel Comune di Vimercate sarà possibile concedere un ossario per tutto il periodo intercorrente tra la tumulazione delle ceneri e la morte del coniuge o convivente, sostenendo le sole spese relative alla chiusura dell'ossario e alla personalizzazione dello stesso. Al momento del decesso del coniuge o convivente, indipendentemente dal sesso, le spese per lo spostamento dell'urna cineraria dall'ossario al loculo saranno a carico degli eredi così come la concessione del loculo con l'aggiunta dell'ossario annesso e la tumulazione della salma.

Qualora non avvenga la tumulazione dell'urna cineraria nel loculo dovrà essere trasferita la stessa negli ossari al momento in assegnazione e corrisposto il pagamento della tariffa in vigore con decorrenza dalla data del decesso. Il pagamento della tariffa in vigore dovrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'urna cineraria venga trasferita in altro Comune.

Gli appartenenti alle congregazioni religiose che abbiano una loro casa nel territorio di Vimercate, in ragione della loro missione religiosa ed umanitaria ed in virtù del servizio reso alla comunità vimercatese, potranno richiedere uno spazio apposito nel campo comune di un cimitero o una campata ossari.

Le suore canossiane residenti o decedute a Vimercate hanno a disposizione uno spazio apposito nel campo comune "O" del Cimitero di Vimercate.

(2) *La Giunta comunale, con deliberazione n. 32 del 8.2.1999, ha autorizzato l'Ufficio Anagrafe a mettere a disposizione delle Suore Canossiane una fila di posti nel campo comune "P" del cimitero di Vimercate. Con successiva deliberazione G.C. n. 115, si è reso necessario rettificare il precedente atto precisando che i posti assegnati alle Suore Canossiane sono stati identificati nel campo "O" invece che nel campo "P".*

(3) *La Giunta comunale, con parere espresso in data 23.3.1998, ha autorizzato l'accoglimento, da parte dell'Ufficio Anagrafe, della richiesta di prenotazione dei loculi che si rendono liberi a seguito di estumulazione, qualora queste vengano presentate da persone ultrasettantacinquenni e sole.*

ARTICOLO 46: Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare – pena la decadenza – adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, per le fosse della durata di 40 anni, entro due anni dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione per le fosse cinquantennali. Ogni sistemazione di fossa 40 o 50ennale dovrà essere approvata dalla Commissione comunale per l'edilizia.

ARTICOLO 47: Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo o perpetua può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 2) se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno consecutivo dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui al n. 1), dà luogo al rimborso di cui all'art. 49 che segue; nel caso di cui al n. 2) non dà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 48: Sistemazione delle salme e seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati in celletta ossario cinquantennale; se invece non è completa, la salma viene inumata previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente quindi i resti sono depositati in celletta ossario cinquantennale. Trascorso l'ulteriore periodo di 50 anni nella celletta ossario, ove non sia richiesto il rinnovo, i resti saranno trasferiti all'ossario generale.

ARTICOLO 49: Rinuncia di sepolture – Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non sia stata utilizzata e la concessione risalga a non più di due anni.

In tal caso, la rinuncia dà luogo al rimborso del 50% della tariffa in atto.

ARTICOLO 50/a Costruzione delle opere – Tempi – Collaudo – Limiti di impiego dell'area –

A) concessione area

Il comune può dare in concessione appezzamenti di terreno aventi le dimensioni di 29 mq per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia, consistente in cappella avente o non avente camera sotterranea nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento .

Il comune può dare in concessione due appezzamenti di terreni contigui, posti longitudinalmente ai viali di accesso ai campi, per la costruzione di un unico sepolcro plurimo di famiglia, consistente in cappella avente o non avente camera sotterranea che avranno caratteristiche dimensionali cumulative rispetto alla singola concessione.

Il concessionario non può cedere a nessuno l'area assegnata in concessione nonchè il fabbricato insistente su tale superficie; l'area oggetto di concessione è di proprietà comunale e come previsto dall'articolo n.824 del codice civile rientra nel demanio comunale.

In seguito a decadenza della concessione l'area e le costruzioni su di essa edificate rientrano in piena disponibilità dell'amministrazione comunale

Il progetto e le relative istanze di approvazione saranno a carico dei concessionari; le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

I progetti dovranno essere conformi al Regolamento di Polizia Mortuaria (dpr 285/90 e successive modifiche e integrazioni), al Regolamento in materia di attività funebri (Regolamento Regione Lombardia n.6 del 9 novembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni), al Regolamento Locale d'Igiene (parere Asl) e a eventuali vincoli urbanistici imposti da normativa nazionale e regionale.

I progetti presentati, pur tenendo conto della proposta dei concessionari e garantendo libertà architettonica, dovranno essere rispettosi delle norme del presente regolamento e della tecnica dell'arte.

I progettisti, in particolare, dovranno curare:

- che forme, misure e ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo;
- che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e buona manutenzione;
- che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Considerato quanto sopra i progetti dovranno essere approvati mediante il rilascio di atto abilitativo (permesso di costruire) non essendo consentito per le ragioni sopra espresse il ricorso a procedure di autocertificazione e/o asseverazione (dia)

Il permesso di costruire è rilasciato a titolo gratuito.

A tal fine, al progetto, oltre alla documentazione prevista dalla normativa edilizia specifica, dovrà essere allegata copia della concessione cimiteriale quale titolo abilitante il concessionario per l'edificazione della costruzione cimiteriale.

All'atto di approvazione del progetto deve essere indicato il numero delle salme che possono essere accolte all'interno della costruzione.

Dette sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno dell'area cimiteriale (art. 94 comma 2 dpr 285/90).

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato, senza averne fatta richiesta e ottenuta l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette costruzioni devono essere collaudate dal Comune allo scopo di certificare che:

- l'utilizzo dell'area corrisponda a quanto indicato in concessione;
- le opere sono state realizzate come indicato nella concessione in merito alle distanze ed alla destinazione d'uso del manufatto;
- l'assenza di richieste da parte di terzi in merito ad eventuali danni.

B) Modalità di concessione

La concessione di aree può essere assegnata a persona o comunità residenti nel comune; la concessione di sepoltura di famiglia si riferisce al gruppo familiare come definito nell'articolo 52 del presente regolamento.

L'assegnazione delle aree, fino esaurimento delle stesse, avviene per ordine progressivo osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

Prima della stipula dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo a suo carico delle spese di segreteria e di registrazione per la stipula dell'atto di concessione.

Prima dell'inizio dei lavori (intesa come cantierizzazione) il concessionario deve depositare polizza fidejussoria bancaria a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni, pari a 17.400,00 €

Tale polizza è svincolata a fine lavori dopo il sopralluogo/collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico competente del comune attestante che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia provveduto al versamento di eventuali corrispettivi per occupazioni temporanea di area, consumo d'acqua, energia elettrica, ecc
- le opere siano conformi al progetto approvato e che l'opera corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto dell'opera, pena la decadenza della concessione, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione ed all'esecuzione dell'opera entro le tempistiche prescritte da relativo titolo abilitativo.

Per motivi da valutare dal Dirigente può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi, scaduti i quali, la concessione si intende decaduta.

La concessione si intende altresì decaduta in caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o per scadenza naturale del contratto di concessione se non rinnovato.

C) Rinuncia e rimborsi

La rinuncia delle sepolture di famiglia è ammessa nei seguenti casi:

- *Aree libere*: il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salve dichiarazione di decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 7/10, calcolati sulla tariffa versata all'atto della concessione.
- *Aree con parziale costruzione*: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, il rimborso sarà limitato il 4/10 della tariffa versata all'atto della concessione (la demolizione dei manufatti parzialmente realizzati sarà a completo carico del concessionario).

D) costruzione delle opere

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa sia per le opere sopra suolo che sotto suolo.

Le area data in concessione hanno dimensioni prestabilite ed invariabili di metri 5,80X5 per una superficie di 29 mq.

L'area edificabile è definita in metri 4,5X4,2 pari a 18,9 mq; la costruzione dovrà essere allineata lungo il viale prospiciente lasciando un camminamento di 80 cm per lato e 50 cm sul retro al fine di garantire nel tempo gli spazi necessari per le eventuali manutenzioni.

L'altezza massima consentita è di 4,5 metri misurata dalla quota piano viale d'accesso previo sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico .

La profondità massima della parte interrata riferita all'estradosso della platea di fondazione è di 3,50 metri.

Le cappelle dovranno essere erette su di una platea di fondazione in calcestruzzo armato di adeguate dimensioni.

Nel caso in cui la concessione si riferisca a due appezzamenti di terreno contigui l'area concessa sarà di metri 5X11,6 di cui edificabile metri 4,50X8,4 mentre restano invariati altezza e profondità massime.

Per l'allacciamento all'impianto di illuminazione votiva comunale il concessionario dovrà realizzare idoneo pozzetto di ispezione collocato all'interno del perimetro dell'area concessa e collegato tramite tubazione corrugata al più vicino quadro elettrico e/o pozzetto di derivazione secondo specifiche fornite dal personale tecnico comunale.

Il concessionario dovrà successivamente presentare richiesta di allacciamento con pagamento della tariffa in vigore.

E) Esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione delle opere, le ditte o imprese incaricate dal concessionario, devono depositare polizza assicurativa per un massimale non inferiore a Euro 100.000,00 € che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di r.c. verso terzi, con specificazione che tra le persone siano compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere, con un massimale per responsabilità civile con il minimo di Euro 500.000,00 €

Gli allacciamenti provvisori di cantiere (acqua, luce ecc) sono a totale carico dell'impresa/concessionario.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto la preventiva autorizzazione del comune. Nell'autorizzazione sono indicati gli estremi della polizza sopra citata, i termini per esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica, se occorre e il permesso d'introduzione dei materiali. Detto documento deve tenersi sul posto di lavoro.

I mezzi di trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti a cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, alle discariche autorizzate evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.

Nella costruzione di opere la ditta o impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del comune, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc...

Le imprese incaricate dal concessionario per l'esecuzione o manutenzione di lavoro all'interno del cimitero devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi e l'esecuzione di lavori rumorosi durante l'esecuzioni di funerali nei campi attigui.

F) Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

G) Utilizzo della cappella da parte del concessionari

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare all'ufficio comunale competente le tumulazioni e le traslazioni eseguite durante il periodo di concessione.

H) Sanzioni

Eventuali violazioni al presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale o a diverse normative specifiche, saranno punite secondo quanto previsto dal "regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie per violazioni a norme contenute in regolamenti od ordinanze comunali quando non previste" approvato con deliberazione cc n. 4 del 4 febbraio 2002.

ARTICOLO 50/b: Caratteristiche dei monumenti funebri

I monumenti funebri di nuova installazione o sostituiti o ricostruiti totalmente o parzialmente, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- altezza complessiva massima cm. 70 (alzata, lastra orizzontale, stele verticale);
- altezza massima alzata cm. 14;
- spessore massimo lastra orizzontale cm. 14;
- altezza massima stele verticale cm. 42, spessore cm. 10;
- epigrafe e fotografie da posizionarsi su lastra orizzontale a stele;
- croce o altro simbolo in rilievo su lastra orizzontale a stele rilievo massimo cm. 10;
- foro portafiori dimensioni massime cm. 15 di lato o diametro, cm. 20 di altezza;
- coperchio copri incasso per luce votiva su lastra orizzontale dimensioni massime cm. 15 x 10, altezza cm. 10;
- divieto di qualunque tipo di piantumazione fissa sul monumento;
- divieto di piantumare o depositare vasi nell'area circostante il monumento.

ARTICOLO 51: Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili ad anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, ai sensi dell'art. 55 del T.U.L.C.P. e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinando alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

ARTICOLO 52: Gruppo familiare

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare:

- il coniuge o il convivente indipendentemente dal sesso;
- i discendenti ed i loro coniugi o conviventi indipendentemente dal sesso;
- gli ascendenti, i discendenti e i collaterali degli aventi diritto.

Solo il concessionario di origine e, in caso di successione, il titolare designato, possono estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

ARTICOLO 53: Ammissione in sepoltura di famiglia

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un Ente od una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ARTICOLO 54: Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui

resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 55: Estumulazione – Vincolo di perpetuità delle salme

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, per disporre del loculo per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 40 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari od in singole cellette.

ARTICOLO 56: Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 50 in ordine ai termini per la costruzione delle opere. In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 49;
- b) per soppressione del cimitero, osservate le norme di cui agli artt. 76 del Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;
- c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 47, in più decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive su almeno due giornali più diffusi in loco.

La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

ARTICOLO 57: Condizione delle salme a seguito di decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo di una celletta, per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario disponendo dell'area per nuove concessioni.

ARTICOLO 58: Manutenzione a carico del Comune

Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del tecnico municipale ed alle condizioni da stabilirsi, con deliberazione, di volta in volta. Apposita iscrizione posta sulla sepoltura indica tale onere.

ARTICOLO 58 bis: Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 59: Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose, non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 60: Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età si può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di automobile.

Parimenti il Sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

ARTICOLO 61: Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi, appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione e richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 62: Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordi, simboli, secondo le forme, misure, i materiali autorizzati dalla Commissione comunale Edilizia, in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Commissione comunale Edilizia e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide o delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 63: Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 62 in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 64: Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

ARTICOLO 65: Cippi

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato della inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte del defunto. Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purchè queste rechino incise nel retro, lato destro, all'altezza di cm. 10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

ARTICOLO 66: Sospensione dei lavori

Dieci giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo è vietata l'introduzione e la posa di lapidi o di materiali per opere, se non dietro specifica autorizzazione della Direzione. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva particolare autorizzazione della Direzione. I lavori all'interno dei cimiteri dovranno essere sospesi ogni giorno antecedente quello festivo, salva sempre specifica autorizzazione della Direzione.

ARTICOLO 67: Progetti di costruzione di sepolture private – Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri eletti dal Consiglio comunale, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio cimitero. Il capo sezione partecipa alla Commissione con parere consultivo e con funzioni di segretario.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

I monumenti funebri dovranno rispettare le caratteristiche previste dall'art. 50 del presente regolamento.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni, tracciamenti di aree nel cimitero.

ARTICOLO 68: Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del capomastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Sindaco.

ARTICOLO 69: Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

ARTICOLO 70: Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, per conto delle famiglie in lutto svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi.

Le persone che intendono esercitare tale attività, devono anzitutto ottenere la licenza di commercio, a termini del R.D.L. 16 dicembre 1926 n. 2174, per la vendita dei feretri, quindi, per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quella della vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento d'idoneità e di attitudine da parte del Sindaco. Per dette licenze si richiede il parere della Direzione dei cimiteri.

ARTICOLO 71: Idoneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli artt. 17e 18 del Regolamento di polizia mortuaria e, per gli autoveicoli comunque adibiti anche a trasporti di persone, a seguito dei funerali alle disposizioni del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740 nonchè ai regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 72: Deposito e trasporto feretri

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi, non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.

Le imprese devono effettuare il trasporto dei feretri vuoti come stabilito all'art. 15. Il rifornimento dei depositi di vendita nel territorio del Comune deve essere fatto prima delle ore 8 o dopo le ore 18.

ARTICOLO 73: Divieti speciali

E' fatto divieto alle imprese anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Municipio per offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici, hanno parità di trattamento.

ARTICOLO 74: Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 75 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dai competenti uffici municipali, per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno, secondo la gravità, per recidiva, può anche revocare l'esercizio dell'attività.

Il Sindaco inoltre può chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti delle imprese in oggetto che abbiano dato luogo a rilievi.

ARTICOLO 75: Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, degli articoli 344 e 358 del T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di polizia mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme del presente Regolamento il predetto personale e gli agenti municipali possono allontanare i responsabili.

ARTICOLO 76: Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data 24.1.1908 e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo, dopo l'intervenuta approvazione della G.P.A.

ARTICOLO 77: Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

ARTICOLO 78: Disposizione transitoria circa la scadenza e il rinnovo delle concessioni

Alle concessioni a disposizione alla data del 17.06.2013, data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente Regolamento, si applica la norma di cui all'art. 32/B, così come modificata.

Alle concessioni scadute e non ancora rinnovate alla data del 17.06.2013 data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente Regolamento, si applica la norma di cui all'art. 33, così come modificata (4).

(4) *Articolo introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21 maggio 2013*

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28 giugno 1969, n. 121, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29 giugno 1969 al 13 luglio 1969.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 2 dicembre 1977, n. 289, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 6 dicembre 1977 al 20 dicembre 1977.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17 dicembre 1984, n. 289, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 17 gennaio 1985 all'1 febbraio 1985.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 dicembre 1986, n. 315, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 9 gennaio 1987 al 24 gennaio 1987.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 novembre 2001, n. 85, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 22 novembre 2001 al 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 gennaio 2008, n. 4 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 31 gennaio 2008 al 1° marzo 2008.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 30 giugno 2008, n. 35 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 9 luglio 2008 all'8 agosto 2008.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 21 maggio 2013, n. 18 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 28 maggio 2013 al 27 giugno 2013.

ESECUTIVITA'

Il presente regolamento è stato approvato dalla G.P.A. nella seduta del 3 ottobre 1970, atti n. 14987.

La modifica al regolamento, adottata con deliberazione C.C. n. 289 del 2 dicembre 1977, è stata approvata dall'Organo Regionale di Controllo nella seduta dell'11 gennaio 1978, atti n. 2630.

La modifica al regolamento, adottata con deliberazione C.C. n. 289 del 17 dicembre 1984, è stata approvata dall'Organo Regionale di Controllo in data 13 febbraio 1985, per decorrenza di termini.

La modifica al regolamento, adottata con deliberazione C.C. n. 315 del 22 dicembre 1986, è stata approvata dall'Organo Regionale di Controllo in data 28 gennaio 1987, per decorrenza di termini.

La modifica al regolamento, adottata con deliberazione C.C. n. 85 del 15 novembre 2001, è divenuta esecutiva in data 3 dicembre 2001, per decorrenza di termini.

La modifica al regolamento, adottata con deliberazione C.C. n. 4 del 23 gennaio 2008, è divenuta esecutiva in data 16 febbraio 2008, cioè dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il presente regolamento, così come modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30 giugno 2008, è divenuto esecutivo in data 24 luglio 2008, cioè dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il presente regolamento, così come modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 21 maggio 2013, è divenuto esecutivo in data 12 giugno 2013, cioè dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.